



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2013/0309(COD)

11.12.2013

PROGETTO DI PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

Relatore per parere: Marielle Gallo

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore si rammarica per la tempistica della proposta di regolamento per realizzare un continente connesso, che giunge molto tardi nella legislatura del Parlamento europeo. Il settore delle telecomunicazioni e i servizi connessi forniti mediante reti di comunicazione elettroniche sono fondamentali per la competitività a lungo termine dell'Unione europea. Il calendario fissato per l'esame di un atto legislativo che può avere un impatto fondamentale sull'economia mobile e, pertanto, sulla nostra economia nel suo complesso, non è realista.

Il Parlamento europeo avrebbe dovuto avere la possibilità di richiedere una valutazione di impatto approfondita della proposta di regolamento ai suoi servizi e poter disporre di un lasso di tempo sufficiente per procedere ad una vasta consultazione pubblica. Il relatore osserva altresì la presa di posizione critica del BEREC relativamente alla proposta della Commissione europea.

Come ultima osservazione preliminare, il relatore desidera sottolineare che gli operatori economici necessitano di un contesto favorevole e di sicurezza giuridica. Per tale ragione il relatore è sorpreso dalla nuova proposta della Commissione europea sul roaming internazionale, che giunge soltanto un anno dopo l'adozione del regolamento sul Roaming III.

Relativamente al parere della commissione giuridica, il relatore si è concentrato su tre aspetti.

In primo luogo, l'autorizzazione unica UE: essa crea un livello di regolamentazione supplementare senza che sia sufficientemente dimostrata la necessità di tale sistema. Il relatore ritiene che l'eliminazione di ostacoli ingiustificati alla fornitura di servizi transfrontalieri possa essere conseguita mediante un migliore coordinamento tra le ANR e in seno al BEREC mettendo in atto, per esempio un modello di notifica armonizzato. Pertanto, il relatore propone la soppressione del Capo 2 della proposta di regolamento e l'introduzione di modifiche alla direttiva 2002/20 (autorizzazione).

In secondo luogo, la neutralità della rete: il relatore propone di riconoscere la possibilità che gli operatori offrano siti specializzati e gli utenti finali ne beneficino, purché non sia pregiudicata la qualità generale dei servizi di accesso a internet. Le misure di gestione ragionevole del traffico dovrebbero altresì essere autorizzate tenendo presenti i diversi sistemi giuridici degli Stati membri e a condizione che i consumatori beneficino di un internet aperto.

In terzo luogo, i diritti degli utenti finali: il relatore propone di sopprimere gli articoli da 25 a 30 nella misura in cui un'armonizzazione totale non sarebbe favorevole ai consumatori. La linea d'azione proposta è quella di modificare la direttiva 2002/22/CE ("Servizio universale") e di aggiornare alcuni dei diritti sanciti nella stessa.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Indipendentemente dalle modalità secondo le quali il fornitore sceglie di gestire le reti o di fornire i servizi di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero, occorre che il quadro normativo applicabile a un operatore europeo sia neutro rispetto alle scelte commerciali che sottendono l'organizzazione delle funzioni e delle attività negli Stati membri. Pertanto, indipendentemente dalla struttura societaria dell'impresa, lo Stato membro d'origine di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche è da considerarsi lo Stato membro in cui vengono prese le decisioni strategiche concernenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

soppresso

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che l'autorizzazione unica UE sia basata sull'autorizzazione generale ottenuta nello Stato membro d'origine e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in virtù di altre norme nazionali vigenti non specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche. È inoltre opportuno che le disposizioni del

soppresso

presente regolamento e del regolamento (UE) n. 531/2012 valgono anche per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le condizioni settoriali, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle reti o la sicurezza e l'integrità delle stesse, oppure l'accesso ai servizi di emergenza, sono nella maggior parte dei casi strettamente legate al luogo di ubicazione della rete o di fornitura del servizio. Di conseguenza, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto alle condizioni applicabili negli Stati membri in cui opera, se non diversamente specificato dal presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Quando gli Stati membri richiedono un contributo del settore al finanziamento degli obblighi di servizio universale e alle spese amministrative delle autorità nazionali di regolamentazione, è opportuno che i criteri e le procedure per la ripartizione dei contributi siano proporzionati e non discriminatori per i

soppresso

fornitori europei di comunicazioni elettroniche, in modo da non ostacolare l'ingresso sul mercato transfrontaliero, in particolare dei nuovi entranti e dei piccoli operatori; occorre pertanto che i contributi richiesti alle singole imprese tengano conto della quota di mercato del contribuente, in termini di fatturato realizzato nel pertinente Stato membro, e siano soggetti all'applicazione di una soglia de minimis.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È necessario assicurare che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni di trattamento tra i fornitori europei di comunicazioni elettroniche da parte dei diversi Stati membri e che siano applicate pratiche normative coerenti nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 15 o 16 della direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE. I fornitori europei di comunicazioni elettroniche hanno pertanto diritto alla parità di trattamento da parte dei vari Stati membri in situazioni oggettivamente equivalenti, al fine di consentire operazioni multiterritoriali più integrate. Inoltre, è opportuno che esistano procedure specifiche a livello unionale per l'esame dei progetti di decisione riguardanti le misure correttive ai sensi dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE in questi casi, al fine di evitare divergenze ingiustificate in

soppresso

termini di obblighi applicabili ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche nei diversi Stati membri.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Occorre stabilire l'attribuzione delle competenze in materia di regolamentazione e vigilanza tra lo Stato membro di origine e gli eventuali Stati membri ospitanti dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche, allo scopo di ridurre le barriere all'ingresso, garantendo al contempo che sia correttamente controllato il rispetto delle condizioni applicabili alla fornitura di servizi e reti da parte di detti operatori. Pertanto, sebbene ciascuna autorità nazionale di regolamentazione debba controllare l'osservanza delle condizioni applicabili nel suo territorio conformemente alla normativa dell'Unione, anche mediante sanzioni e provvedimenti provvisori, solo l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine è autorizzata a sospendere o revocare il diritto di un fornitore europeo di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione o in una sua parte.

soppresso

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e una risorsa essenziale per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite nell'Unione. Lo sviluppo delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire l'accesso alla banda larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di una capacità e di una velocità di banda larga il più elevate possibile. L'Unione tuttavia è rimasta indietro rispetto ad altre regioni del mondo, quali il Nord America, l'Africa e alcune zone dell'Asia, in termini di diffusione e penetrazione dell'ultima generazione di tecnologie a banda larga senza fili, necessarie per il conseguimento di tali obiettivi strategici. Il processo frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la metà degli Stati membri che ha richiesto una deroga o che non è riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³ sul programma strategico in materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del programma attuale. Le misure dell'Unione volte a garantire condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, non sono state

soppresso

sufficienti per ovviare a questo problema.

²³ *Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, GU L 81 del 21.3.2012.*

²⁴ *Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) i fornitori di servizi e reti di comunicazione elettronica possono investire e innovare in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità, contribuendo alla competitività globale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) promuovere una concorrenza sostenibile nel mercato unico e la competitività globale dell'Unione e ridurre di conseguenza la regolamentazione settoriale del mercato nel momento e nella misura in cui siano raggiunti tali obiettivi;

soppresso

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità che si estendono in tutta l'Unione e che sono in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali;

soppresso

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'autorizzazione unica UE per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche;

soppresso

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) una maggiore convergenza delle condizioni regolamentari per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità delle misure correttive imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'armonizzazione delle norme relative ai diritti degli utenti finali e alla promozione di un'effettiva concorrenza sui mercati al dettaglio, tale da creare un spazio europeo dei consumatori di comunicazioni elettroniche;

Emendamento

e) diritti supplementari a quelli inclusi nelle direttiva 2002/22/CE per gli utenti finali e la promozione di un'effettiva concorrenza sui mercati al dettaglio, tale da creare un spazio europeo dei consumatori di comunicazioni elettroniche;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "autorizzazione unica UE", il quadro normativo applicabile a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione sulla base dell'autorizzazione generale nello Stato membro d'origine e in conformità al presente regolamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "Stato membro d'origine", lo Stato membro in cui è situato il luogo di stabilimento principale del fornitore europeo di comunicazioni elettroniche;

soppresso

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "stabilimento principale", il luogo di stabilimento nello Stato membro in cui vengono prese le decisioni principali in materia di investimenti e gestione di servizi o reti di comunicazione elettronica nell'Unione;

soppresso

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "Stato membro ospitante", uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche fornisce reti o di servizi di comunicazione elettronica;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

(15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica o un qualsiasi altro servizio che **offre** la capacità di accedere a determinati contenuti, applicazioni o servizi, o a una combinazione di essi, **e le cui caratteristiche sono controllate da punto a punto (end-to-end) o offre la capacità di inviare o ricevere dati da o verso un determinato numero di parti o di punti finali**, che non è commercializzato o ampiamente utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet;

Emendamento

(15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica o un qualsiasi altro servizio che **è fornito utilizzando il protocollo internet e funziona nelle reti di comunicazione elettroniche chiuse, fondate sul controllo d'accesso, che offrono** la capacità di accedere a determinati contenuti, applicazioni o servizi, o a una combinazione di essi, **in base ad un ampio uso della gestione del traffico onde assicurare che il servizio disponga di caratteristiche adeguate**, e che non è commercializzato o ampiamente utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet;

Or. en

Motivazione

La definizione si basa sugli orientamenti del BEREC in materia di qualità del servizio

nell'ambito della neutralità della rete.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 — Libertà di fornire comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione

soppresso

1. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e a esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera ai sensi di un'autorizzazione unica UE, soggetta esclusivamente agli obblighi di notifica di cui all'articolo 4.

2. Il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche è soggetto alle norme e alle condizioni applicate in ciascuno Stato membro interessato, conformemente al diritto dell'Unione, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 531/2012.

3. In deroga all'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto a diritti amministrativi applicabili nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo per i servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore allo 0,5% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Nella riscossione di tali diritti viene preso in considerazione solo il fatturato dei servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato.

4. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/22/CE, un fornitore europeo di comunicazioni

elettroniche può essere soggetto ai contributi imposti per la ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo dei servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore al 3% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

Nella riscossione di tali contributi viene preso in considerazione solo il fatturato nello Stato membro interessato.

5. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha diritto alla parità di trattamento da parte delle autorità nazionali di regolamentazione di Stati membri diversi in situazioni oggettivamente analoghe.

6. In caso di controversie tra imprese in cui sia coinvolto un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche, in relazione agli obblighi applicabili ai sensi delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 531/2012 in uno Stato membro ospitante, il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può consultare l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine, la quale può emettere un parere al fine di garantire lo sviluppo di pratiche regolamentari coerenti. L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante tiene nella massima considerazione il parere emesso dall'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine nel dirimere la controversia.

7. I fornitori europei di comunicazioni elettroniche che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in più di uno Stato membro sono tenuti a presentare la notifica di cui all'articolo 4 entro il

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 — Procedura di notifica applicabile ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche

soppresso

1. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche presenta un'unica notifica in conformità al presente regolamento all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine, prima di avviare la sua attività in almeno uno Stato membro.

2. La notifica contiene una dichiarazione della fornitura o dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ed è corredata solamente delle seguenti informazioni:

a) denominazione, status e forma giuridica del fornitore, numero di registrazione, qualora il fornitore sia iscritto al registro commerciale o ad altro registro pubblico analogo, indirizzo geografico dello stabilimento principale, un referente, una breve descrizione delle reti o dei servizi forniti o che si intende fornire e l'identificazione dello Stato membro d'origine;

b) lo(gli) Stato(i) membro(i) in cui sono forniti o si intendono fornire i servizi e le reti, direttamente o tramite imprese controllate e, in quest'ultimo caso, denominazione, status e forma giuridica, indirizzo geografico, numero di registrazione, qualora il fornitore sia iscritto al registro commerciale o ad altro

registro pubblico analogo nello Stato membro ospitante, e punto di contatto delle eventuali controllate e le rispettive zone di attività. Qualora una controllata sia detenuta congiuntamente da due o più i fornitori di comunicazioni elettroniche il cui luogo di stabilimento principale si trovi in Stati membri diversi, la controllata indica lo Stato membro d'origine pertinente tra quelli delle società madri ai fini del presente regolamento ed è notificata dalla società madre di tale Stato membro d'origine.

La notifica è presentata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro d'origine e di ogni altro Stato membro ospitante.

3. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2 sono messe a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine entro un mese dalla modifica. Nel caso in cui la modifica da notificare riguardi l'intenzione di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro ospitante che non è coperto da una precedente notifica, il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può iniziare la propria attività in tale Stato membro ospitante dalla data della notifica.

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di notifica di cui al presente articolo costituisce una violazione delle condizioni comuni applicabili al fornitore europeo di comunicazioni elettroniche nello Stato membro d'origine.

5. L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e le eventuali modifiche di tali informazioni ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti coinvolti e all'Ufficio del BEREC entro una settimana dalla ricezione di tali informazioni o eventuali

modifiche.

L'Ufficio del BEREC tiene un registro accessibile al pubblico delle notifiche effettuate in conformità al presente regolamento.

6. Su richiesta di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine rilascia una dichiarazione a norma dell'articolo 9 della direttiva 2002/20/CE, che specifica che l'impresa in questione è soggetta all'autorizzazione unica UE.

7. Nel caso in cui una o più autorità nazionali di regolamentazione in diversi Stati membri ritengano che l'indicazione dello Stato membro d'origine in una notifica effettuata ai sensi del paragrafo 2, o l'eventuale modifica delle informazioni messe a disposizione ai sensi del paragrafo 3, non corrisponda o non corrisponda più allo stabilimento principale dell'impresa ai sensi del presente regolamento, tali autorità deferiscono la questione alla Commissione, adducendo i motivi della loro valutazione. Una copia della segnalazione è trasmessa per informazione all'Ufficio del BEREC. La Commissione, dopo avere dato al fornitore europeo di comunicazioni elettroniche in questione e all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine contestato la possibilità di esprimere il loro parere, adotta una decisione che determina lo Stato membro d'origine dell'impresa ai sensi del presente regolamento, entro tre mesi dalla data in cui è stata interpellata sulla questione.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

**Articolo 5 — Osservanza
dell'autorizzazione unica UE**

soppresso

1. L'autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato membro interessato controlla e garantisce, conformemente alla legislazione nazionale di attuazione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 2002/20/CE, che i fornitori europei di comunicazioni elettroniche rispettino le norme e le condizioni applicabili nel proprio territorio ai sensi dell'articolo 3.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione di uno Stato membro ospitante trasmette all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine tutte le informazioni pertinenti riguardanti le misure individuali adottate in relazione a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche al fine di garantire l'osservanza delle norme e delle condizioni applicabili nel suo territorio ai sensi dell'articolo 3.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 — Sospensione e revoca dei diritti dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche a fornire comunicazioni elettroniche

soppresso

1. Fatte salve le misure relative alla sospensione o alla revoca dei diritti d'uso dello spettro radio o dei numeri concessi dagli Stati membri interessati e le misure provvisorie adottate ai sensi del paragrafo 3, solo l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine può sospendere o revocare i diritti di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione, o in una parte di essa, conformemente alla legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2002/20/CE.

2. In caso di violazioni gravi o ripetute delle norme e delle condizioni applicabili in uno Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 3, se le misure volte a garantirne l'osservanza adottate dall'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 5 non abbiano avuto esito positivo, tale Stato membro informa l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine e chiede l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Fino all'adozione di una decisione finale da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine in merito a una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante può adottare misure provvisorie urgenti, conformemente alla legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE, qualora abbia prova della violazione delle norme e delle condizioni applicabili nel proprio territorio ai sensi dell'articolo 3. In deroga al termine di tre mesi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE, tali misure provvisorie possono essere valide fino all'adozione di una decisione definitiva da parte

dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine.

La Commissione, il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro d'origine e degli altri Stati membri ospitanti sono informati tempestivamente della misura provvisoria adottata.

4. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine intenda, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante, adottare la decisione di sospendere o revocare i diritti di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche a norma del paragrafo 1, essa notifica tale intenzione alle autorità nazionali di regolamentazione degli eventuali Stati membri ospitanti interessati da tale decisione. L'autorità nazionale di regolamentazione di uno Stato membro ospitante può emettere un parere entro un mese.

5. Tenendo nella massima considerazione gli eventuali pareri delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti interessati, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine adotta una decisione definitiva e la comunica alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti interessati entro una settimana dall'adozione.

6. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine abbia deciso di sospendere o revocare i diritti di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche a norma del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione degli eventuali Stati membri ospitanti adottano misure adeguate atte a impedire a tale fornitore di continuare a fornire servizi o reti

all'interno del proprio territorio.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 — Coordinamento delle misure di esecuzione

soppresso

1. Nell'applicazione dell'articolo 6, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine adotta le misure di controllo o di esecuzione relative a un servizio o a una rete di comunicazione elettronica forniti in un altro Stato membro, o che hanno provocato danni in un altro Stato membro, con la stessa diligenza che adopererebbe se il servizio o la rete in questione fossero stati forniti nello Stato membro d'origine.

2. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare gli atti giuridici necessari per l'esecuzione delle misure adottate a norma degli articoli 5 e 6.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non applicano, salvo se oggettivamente giustificato, alle

soppresso

comunicazioni intraunionali che terminano in un altro Stato membro, tariffe superiori:

a) per le comunicazioni fisse, alle tariffe delle comunicazioni nazionali a lunga distanza;

b) per le comunicazioni mobili, rispettivamente alle eurotariffe delle chiamate vocali e degli SMS in roaming regolamentati, fissate dal regolamento (UE) n. 531/2012.

Or. en

Motivazione

Si tratta di mercati competitivi e deregolamentati.

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2**

Testo della Commissione

Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume *e* alla velocità dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet.

Emendamento

Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume, alla velocità dei dati *e ai servizi* con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet.

Or. en

Emendamento 26

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera d**

Testo della Commissione

d) minimizzare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché tipologie di traffico

Emendamento

d) *prevenire o* minimizzare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché tipologie di traffico

equivalenti siano trattate allo stesso modo.

equivalenti siano trattate allo stesso modo.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo.

Emendamento

Una gestione ragionevole del traffico è ***stabilita in modo trasparente, limitata al periodo di tempo necessario*** e comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, il rispetto ***dell'***articolo 23 , paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione

Emendamento

1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, ***e di beneficiare dell'internet aperto***, il rispetto ***delle misure di gestione ragionevole del traffico di cui all'***articolo 23 , paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano

riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati.

anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25 — Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

soppresso

1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico pubblicano, tranne che per le offerte negoziate individualmente, informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai seguenti aspetti:

a) la loro denominazione, l'indirizzo e i

recapiti;

b) per ciascun piano tariffario, i servizi offerti e i pertinenti parametri di qualità del servizio, i prezzi applicabili (ai consumatori, comprensivi di imposte) e le spese applicabili (per l'accesso, l'utenza, la manutenzione e qualsiasi spesa supplementare), nonché i costi relativi alle apparecchiature terminali;

c) le tariffe applicabili riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie;

d) la qualità dei servizi, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2;

e) i servizi di accesso a internet, se offerti, specificando quanto segue:

i) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nello Stato membro di residenza dell'utente finale, compreso nelle ora di punta;

ii) il livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe richieste per l'aumento del volume dati disponibile una tantum o su base duratura; la velocità di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalità che permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento il livello del loro consumo;

iii) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume dati, la velocità effettivamente disponibile e altri parametri di qualità nonché l'uso simultaneo di servizi specializzati con un livello superiore di qualità del servizio possono avere nella fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;

iv) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino

anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure;

f) le misure adottate per garantire l'equivalenza di accesso per gli utenti finali disabili, comprese le informazioni regolarmente aggiornate su prodotti e servizi a loro destinati;

g) le clausole e le condizioni contrattuali tipo, compresa l'eventuale durata minima del contratto, le condizioni e l'ammontare di eventuali commissioni dovute per la risoluzione anticipata del contratto, le procedure e i costi diretti legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, nonché gli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore;

h) l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante per tutti i servizi offerti e le eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE e le relative modifiche;

i) i diritti inerenti al servizio universale, comprese, se del caso, le prestazioni e i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2002/22/CE.

Le informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è offerto il servizio e sono aggiornate regolarmente. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione prima della pubblicazione. Eventuali differenziazioni nelle condizioni applicate ai consumatori e agli altri utenti finali sono rese esplicite.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano i metodi di misura della velocità dei servizi di accesso a internet, i parametri di qualità del

servizio e i metodi per la loro misura, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione delle informazioni, compresi gli eventuali meccanismi di certificazione della qualità. La Commissione può prendere in considerazione i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati all'allegato III della direttiva 2002/22/CE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

3. Gli utenti finali hanno accesso a strumenti di valutazione indipendenti che consentono loro di raffrontare le prestazioni relative all'accesso alla rete e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché il costo di piani d'uso alternativi. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono sistemi volontari di certificazione di siti web e guide interattive o altri strumenti analoghi. La certificazione è concessa sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e proporzionati, tra cui in particolare l'indipendenza da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, l'uso di un linguaggio chiaro, l'offerta di informazioni complete e aggiornate e l'attivazione di una procedura di trattamento dei reclami. Qualora non siano disponibili sul mercato servizi certificati per il confronto delle offerte a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità nazionali competenti li rendono disponibili esse stesse o attraverso parti terze, conformemente ai criteri di certificazione. Le informazioni pubblicate dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono accessibili a titolo gratuito al fine di rendere disponibili gli strumenti di confronto.

4. Su richiesta delle pertinenti autorità pubbliche, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico diffondono all'occorrenza informazioni gratuite di pubblico interesse agli utenti finali,

tramite gli stessi canali che utilizzano normalmente per le loro comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni sono trasmesse dalle competenti autorità pubbliche ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in forma standardizzata e possono riguardare fra l'altro:

a) gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonché

b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale e l'accesso illegale ai dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 — Obblighi in materia di informazione nei contratti

soppresso

1. Prima che un contratto relativo alla fornitura della connessione a una rete pubblica di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico diventi vincolante, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscono ai consumatori e agli altri utenti finali, salvo diverso accordo esplicito di questi ultimi, almeno le informazioni seguenti:

- a) la denominazione, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diverso, l'indirizzo e i recapiti per eventuali reclami;*
- b) le principali caratteristiche dei servizi erogati, tra cui in particolare:*
- i) per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, i volumi di comunicazione inclusi e tutti i pertinenti parametri di qualità del servizio, compresa la data dell'allacciamento iniziale;*
 - ii) se e in quali Stati membri viene fornito l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza conformemente all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE;*
 - iii) i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti, le condizioni e i costi di questi servizi, nonché le modalità per contattarli;*
 - iv) eventuali limitazioni imposte dal fornitore sull'uso delle apparecchiature terminali fornite, comprese le informazioni su come sbloccarle e su eventuali oneri dovuti in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo contrattuale minimo;*
- c) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe (per i consumatori, comprensivi di imposte e ed eventuali oneri supplementari) e le modalità per ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe e gli oneri applicabili;*
- d) i metodi di pagamento offerti e le eventuali differenze di costo ad essi legate, nonché gli strumenti disponibili per garantire la trasparenza della fatturazione e monitorare il livello di consumo;*
- e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi:*

- i) utilizzo minimo o durata minima necessari per beneficiare di condizioni promozionali;*
- ii) eventuali costi legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità di numeri ed altri identificatori, compresi gli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore;*
- iii) eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare per l'apparecchiatura terminale (sulla base di consueti metodi di ammortamento) e per altri vantaggi promozionali (su base pro rata temporis);*
- f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, compreso un riferimento esplicito ai diritti legali dell'utente finale, applicabili qualora non sia rispettato il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;*
- g) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2002/22/CE, la scelta dell'utente finale di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;*
- h) per gli utenti finali disabili, informazioni su prodotti e servizi ad essi destinati;*
- i) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie, comprese quelle transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE e dell'articolo 22 del presente regolamento;*
- j) i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.*

2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscono agli utenti finali, salvo diversamente convenuto con un utente finale che non sia un consumatore,

almeno le seguenti informazioni relative ai loro servizi di accesso a internet:

a) il livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe richieste per l'aumento del volume dati disponibile una tantum o su base duratura; la velocità di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalità che permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento i loro livelli di consumo;

b) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nella sede principale dell'utente finale, comprese le fasce effettive di velocità, la velocità medie e la velocità nelle ore di punta, nonché gli effetti potenziali di un accesso ottenuto tramite una rete locale in radiofrequenza di terzi;

c) altri parametri di qualità del servizio;

d) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure;

e) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocità effettivamente disponibile e altri parametri di qualità del servizio nonché l'uso simultaneo di servizi specializzati con un livello superiore di qualità del servizio possono avere nella fruizione di contenuti, applicazioni e servizi.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite in maniera chiara, esaustiva e facilmente accessibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro di residenza dell'utente finale e sono aggiornate regolarmente. Tali informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate

se non con l'accordo espresso delle parti. L'utente finale riceve una copia cartacea del contratto.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2.

5. Il contratto contiene inoltre, su richiesta delle pertinenti autorità pubbliche, informazioni appositamente fornite da tali autorità sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela contro i rischi per la sicurezza personale, il trattamento illecito dei dati personali di cui all'articolo 25, paragrafo 4 del presente regolamento, e relativi al servizio fornito.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27 — Controllo del consumo

soppresso

1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di scegliere, a titolo gratuito, un'opzione che fornisce informazioni sul consumo accumulato per i diversi servizi di comunicazione elettronica, espresse nella valuta nella quale viene fatturato l'utente finale. Tale strumento deve garantire che, senza il consenso dell'utente finale, la spesa cumulativa in un determinato periodo di utenza non superi un determinato limite

finanziario impostato dall'utente finale.

2. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico provvedono affinché sia inviata un'adeguata notifica all'utente finale quando il consumo di servizi abbia raggiunto l'80% del limite finanziario fissato conformemente al paragrafo 1. La notifica indica la procedura da seguire per continuare a fruire di tali servizi, specificandone i costi. Qualora il limite finanziario stia per essere superato, il fornitore cessa di erogare e addebitare i servizi in questione al cliente finale, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi. Dopo aver raggiunto il limite finanziario gli utenti finali continuano a poter ricevere chiamate e SMS e ad avere accesso gratuito ai numeri verdi e ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza "112" fino alla fine del periodo di fatturazione concordato.

3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico consentono agli utenti finali, immediatamente prima della connessione al numero chiamato, di accedere facilmente e gratuitamente alle informazioni sulle tariffe in vigore riguardanti numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione abbia precedentemente concesso una deroga per motivi di proporzionalità. Tali informazioni riguardanti questi numeri o servizi sono fornite in maniera da rendere possibile il loro confronto.

4. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di optare a titolo gratuito di ricevere fatture dettagliate.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 — Risoluzione del contratto

soppresso

1. I contratti conclusi tra consumatori e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non prevedono una durata minima superiore a 24 mesi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di stipulare un contratto della durata massima di dodici mesi.

2. I consumatori, e gli altri utenti finali che non abbiano concordato condizioni diverse, hanno il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di un mese, se sono trascorsi sei mesi o più dalla stipula del contratto. Non sarà dovuto alcun indennizzo se non per il valore residuo delle apparecchiature sovvenzionate abbinate al contratto al momento della sua stipula e un rimborso pro rata temporis per gli altri eventuali vantaggi promozionali, contrassegnati come tali al momento della stipula del contratto. Eventuali restrizioni relative all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti sono eliminate gratuitamente dal fornitore al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo.

3. Se il contratto o la normativa nazionale prevedono la possibilità di prorogare tacitamente i periodi contrattuali, il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico informa l'utente finale a tempo debito affinché quest'ultimo abbia almeno un mese per opporsi a una proroga tacita. Se l'utente finale non si oppone, il contratto è considerato un contratto a durata indeterminata che può essere risolto dall'utente finale in qualunque

momento con un preavviso di un mese e senza incorrere in alcun costo.

4. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, tranne nel caso in cui tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale. I fornitori informano gli utenti finali con preavviso adeguato e non inferiore a un mese di tali eventuali modifiche e, al contempo, del diritto di recedere dal contratto, senza incorrere in alcun costo, se non accettano le nuove condizioni. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.

5. Ogni eventuale discrepanza significativa e non temporanea tra le prestazioni effettive relative alla velocità o ad altri parametri qualitativi e le prestazioni indicate dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico conformemente all'articolo 26 determina la non conformità delle prestazioni ai fini dei mezzi di ricorso dell'utente finale a norma della legislazione nazionale.

6. La sottoscrizione di servizi supplementari erogati dal medesimo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico non fa ripartire il periodo contrattuale iniziale, a meno che il prezzo dei servizi supplementari sia significativamente più elevato rispetto a quello dei servizi iniziali o che i servizi supplementari siano offerti a un prezzo promozionale speciale legato al rinnovo del contratto esistente.

7. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico applicano condizioni e procedure per la risoluzione del contratto tali da non ostacolare o disincentivare il cambiamento di fornitore di servizi.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 — Offerte di pacchetti

soppresso

Qualora un pacchetto di servizi offerto ai consumatori comprenda almeno una connessione a una rete di comunicazione elettronica o un servizio di comunicazione elettronica, gli articoli 28 e 30 del presente regolamento si applicano a tutti gli elementi del pacchetto.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30 — Passaggio a un altro fornitore e portabilità dei numeri

soppresso

1. Tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta hanno il diritto di conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico che eroga il servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C della direttiva 2002/22/CE, purché quest'ultimo sia un fornitore di comunicazioni elettroniche nello Stato membro a cui si riferisce il piano di numerazione nazionale o sia un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche che abbia notificato alla competente autorità di regolamentazione dello Stato membro

d'origine il fatto che fornisce o intende fornire tali servizi nello Stato membro a cui si riferisce il piano di numerazione nazionale.

2. La tariffazione tra fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in relazione alla portabilità del numero è orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli utenti finali non agiscono da disincentivo per questi ultimi al cambiamento di fornitore.

3. Il trasferimento dei numeri e la loro attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. Per gli utenti finali che abbiano concluso un accordo di trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore, l'attivazione del numero avviene entro un giorno lavorativo dalla conclusione di tale accordo.

L'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento, se si verifica, non può superare un giorno lavorativo.

4. Il fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico conduce le operazioni di cambiamento di fornitore e di trasferimento. Gli utenti finali ricevono informazioni adeguate sul passaggio al nuovo fornitore, prima e durante le operazioni di trasferimento, nonché immediatamente dopo la sua conclusione. Gli utenti finali non vengono trasferiti ad altri fornitori contro la loro volontà.

5. I contratti degli utenti finali con i fornitori cedenti di comunicazioni elettroniche al pubblico sono automaticamente risolti dopo la conclusione del passaggio. I fornitori cedenti di comunicazioni elettroniche al pubblico rimborsano il credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati.

6. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico che si rendono responsabili di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore, o anche che non mettono a disposizione

tempestivamente le informazioni necessarie per il trasferimento, sono tenuti a risarcire gli utenti finali vittime di tali ritardi o abusi.

7. Se un utente finale che passa ad un nuovo fornitore di servizi di accesso a internet possiede una casella di posta elettronica fornitagli dal fornitore cedente, quest'ultimo, su richiesta dell'utente finale, inoltra a titolo gratuito all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente finale tutte le comunicazioni e-mail indirizzate al precedente indirizzo di posta elettronica dell'utente finale per un periodo di 12 mesi. Tale servizio di inoltra della posta elettronica prevede un messaggio di risposta automatica che viene inviato a tutti i mittenti per avvisarli del nuovo indirizzo di posta elettronica dell'utente finale. L'utente finale ha la facoltà di chiedere che il nuovo indirizzo di posta elettronica non venga rivelato nel messaggio di risposta automatica.

Dopo i primi 12 mesi, il fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico dà all'utente finale la facoltà di prorogare il periodo del servizio di inoltra, eventualmente a pagamento. Il fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico non assegna la casella di posta elettronica iniziale dell'utente finale a un altro utente finale per un periodo di due anni dalla risoluzione del contratto, e in ogni caso durante il periodo di proroga del servizio di inoltra.

8. Le autorità nazionali competenti possono stabilire la procedura generale per il cambiamento di fornitore e il trasferimento, ivi comprese le disposizioni che prevedono adeguate sanzioni per i fornitori e indennizzi per gli utenti finali. Esse tengono conto della necessità di tutelare gli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di garantire l'efficienza di tali operazioni.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 34 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 12, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

a bis) i diritti amministrativi non si applicano a un fornitore di comunicazioni elettroniche che offra servizi in un altro Stato membro e che abbia un fatturato annuo per i servizi di comunicazione elettronica inferiore allo 0,5% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All'articolo 13, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

b ter) si impongono contributi per la ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale ai fornitori di comunicazioni elettroniche che offrano servizi ad un altro Stato membro e che abbiano un fatturato annuo per i servizi di comunicazione elettronica inferiore al 2% del totale del fatturato nazionale delle

Motivazione

L'autorizzazione unica UE è molto onerosa, non è stata oggetto di una valutazione approfondita ed è criticata tanto dai regolatori nazionali quanto dai fornitori di comunicazioni elettroniche. Gli stessi obiettivi possono essere raggiunti mediante un programma ottimizzato di cooperazione nazionale tra le ANR e con l'introduzione di modifiche nelle direttive 2002/20/CE e 2002/22/CE.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i servizi forniti, tra cui in particolare:

- se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 26,*
- informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto comunitario,*
- i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dalle autorità nazionali di regolamentazione,*
- informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento*

(1 ter) all'articolo 20, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) i servizi forniti, tra cui in particolare:

- per ogni piano tariffario i servizi offerti e i parametri pertinenti relativi alla qualità del servizio;*
- per i servizi di accesso a internet, ove offerti, precisando i seguenti elementi:*
 - i) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nello Stato membro di residenza dell'utente finale, compreso nelle ore di punta;*
 - ii) il livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe richieste per l'aumento del volume dati disponibile*

di rete onde evitarne la saturazione e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure,

- i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonché le modalità per contattare tali servizi,

su base ad hoc o duratura; la velocità di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalità che permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento il livello attuale del loro consumo;

iii) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume dati, la velocità effettivamente disponibile e altri parametri di qualità nonché l'uso simultaneo di servizi specializzati con un livello superiore di qualità del servizio possono avere nella fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;

iv) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione **possano imporre** alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in

Emendamento

(1 quater) All'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione **impongano** alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e

merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente all'allegato II. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.

alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente all'allegato II. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate".

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità nazionali di regolamentazione **promuovono** la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, ad esempio mediante guide interattive o tecniche analoghe. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano esse stesse rendere disponibili tali guide o tecniche o affidarne l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide

Emendamento

(1 quinquies) All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Le autorità nazionali di regolamentazione **assicurano** la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, ad esempio mediante guide interattive o tecniche analoghe.

interattive o tecniche analoghe.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 sexies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione **possano imporre** alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro:

Emendamento

(1 sexies) All'articolo 21, paragrafo 3, la parte introduttiva è modificata come segue:

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione **impongano** alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro:

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 septies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21 bis (nuovo)

Controllo del consumo

1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di scegliere, a titolo gratuito, un'opzione che fornisce informazioni sul consumo accumulato per i diversi servizi di comunicazione

elettronica. Tale strumento deve garantire che, senza il consenso dell'utente finale, la spesa cumulativa in un determinato periodo di utenza non superi un determinato limite finanziario impostato dall'utente finale.

2. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico provvedono affinché sia inviata un'adeguata notifica all'utente finale quando il consumo di servizi abbia raggiunto l'80% del limite finanziario fissato conformemente al paragrafo 1. Dopo aver raggiunto il limite finanziario, gli utenti finali continuano a poter ricevere chiamate e SMS e ad avere accesso gratuito ai numeri verdi e ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza "112" fino alla fine del periodo di fatturazione concordato.

3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di optare a titolo gratuito di ricevere fatture dettagliate.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 septies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21 ter (nuovo)

Risoluzione del contratto

1. I contratti conclusi tra consumatori e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non prevedono una durata minima superiore a 24 mesi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di

stipulare un contratto della durata massima di 12 mesi.

2. I consumatori, e gli altri utenti finali che non abbiano concordato condizioni diverse, hanno il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di un mese, se sono trascorsi sei mesi o più dalla stipula del contratto. Non sarà dovuto alcun indennizzo se non per il valore residuo delle apparecchiature sovvenzionate abbinate al contratto al momento della sua stipula e un rimborso pro rata temporis per gli altri eventuali vantaggi promozionali, contrassegnati come tali al momento della stipula del contratto. Eventuali restrizioni relative all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti sono eliminate gratuitamente dal fornitore al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo.

3. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, tranne nel caso in cui tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale.

4. Ogni eventuale discrepanza significativa e non temporanea tra le prestazioni effettive relative alla velocità o ad altri parametri qualitativi e le prestazioni indicate dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico determina la non conformità delle prestazioni ai fini dei mezzi di ricorso dell'utente finale a norma della legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2

Direttiva 2002/22/CE

Articoli 22 e 30

Testo della Commissione

(2) gli articoli **20, 21**, 22 e 30 sono soppressi.

Emendamento

(2) gli articoli 22 e 30 sono soppressi.

Or. en